

collo dell' I. S. I.;

2°) alla ricerca ed assegnazione degli appartamenti, con eventuale preferenza per Cooperative costituite o da costituirsi appositamente.;

3°) alle necessarie operazioni tecniche e di perizia sempre sotto il controllo dell' I. S. I.;

4°) all'amministrazione degli appartamenti, ivi compresa la ordinaria e straordinaria manutenzione;

5°) a garantire l'Istituto del normale svolgimento di tutte le operazioni.

A questo scopo la S. I. C. I. afferma di poter assicurare il concorso di capitali, con i quali la Società stessa costituirebbe una regolare cauzione vincolata a favore dell'Istituto. Il pagamento dei premi, infatti, dovrebbe essere effettuato dalla Società allo I. S. I., che in tal modo non risentirebbe le conseguenze di un mancato pagamento da parte degli assicurati. In tutti i casi, infatti, in cui tali mancati pagamenti si verificassero, la Società stessa effettuerebbe gli atti necessari per il recupero di ogni eventuale suo credito, avvalendosi di una iscrizione ipotecaria di 1° grado, che verrebbe imposta dalla S. I. C. I. sugli immobili, a garanzia delle proprie ragioni, e per sollevare l'Istituto dall'onere del giudizio di espropriazione.